II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 13 giugno 2000
relativa alla conclusione, in nome della Comunità europea, della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999

(2000/421/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando quanto segue:

(1) La Comunità è membro dell'accordo internazionale sui cereali del 1995, il quale consta di due strumenti giuridici distinti, la convenzione sul commercio dei cereali e la convenzione sull'aiuto alimentare. Detti accordi sono stati prorogati fino al 30 giugno 1999.

(2) La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 sarà prorogata fino al 30 giugno 2001.

(3) È stata negoziata una nuova convenzione sull'aiuto alimentare del 1999.

(4) La suddetta convenzione è stata firmata in nome della Comunità e la dichiarazione di applicazione provvisoria della stessa è stata resa con decisione 1999/576/CE del Consiglio del 29 giugno 1999 [2].

(5) La convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 dovrebbe essere approvata,

DECIDE:

Articolo unico

1. La convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 è approvata in nome della Comunità europea.

Il testo della convenzione è accluso alla decisione 1999/576/CE.

2. Il presidente del Consiglio deposita lo strumento di approvazione ai sensi dell'articolo XXII, lettera b) della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 presso il Segretario generale delle Nazioni Unite in nome della Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA

---

[1] Parere espresso il 4 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[2] GU L 222 del 24.8.1999, pag. 38.